

**DELIBERA N. 113/2021**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**XXX / SKY ITALIA X (SKY WIFI)**

**(GU14/436584/2021)**

**Il Corecom Emilia-Romagna**

NELLA riunione del 21/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, prorogato con delibera n. 683/20/CONS, recante "*Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*";

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX del 24/06/2021 acquisita con protocollo n. 0280793 del 24/06/2021;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 21/12/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 18/06/2021, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 24/06/2021 nei confronti della società Sky Italia X, d'ora in poi Sky, lamentando quanto segue.

Nel corso del 2020, in pieno periodo di pandemia, venivano sospesi tutti gli eventi sportivi di proprio interesse per cui, non avendone potuto fruire, a dicembre decideva di eliminare il pacchetto SKY SPORT dal proprio abbonamento.

Chiede il rimborso di quanto corrisposto mensilmente (euro 15,20) in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre.

A giugno l'importo corrisposto è di euro 8,82, visto lo sconto di euro 6,38 ricevuto solo perché, casualmente, in aprile accedeva alla app "Fai da te" accorgendosi di tale possibilità, di cui ha potuto fruire solo per un mese avendone fatto richiesta troppo tardi.

A tal fine, precisa di non essere mai stato informato da alcuno circa tale possibilità.

Precisa, inoltre, che la richiesta di rimborso per complessivi euro 130,42 - avanzata via PEC (in atti è presente la ricevuta di avvenuta consegna datata 24 febbraio 2021) - è stata respinta dall'operatore attraverso un messaggio sul decoder Sky Q.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto il rimborso di euro 130,42.

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha presenziato all'udienza di conciliazione né ha prodotto memorie o documenti a suo favore nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/19/CONS.

## **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva come nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'operatore, trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in virtù del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Attraverso la costante applicazione di tale principio (ex multis, determina 3/2017) questo Comitato ha infatti chiarito che, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'art. 1218 c.c..

Tutto ciò premesso, la richiesta di parte istante viene accolta come nel seguito.

Le fatture di Sky emesse per il codice cliente XXXX296 (nn. XXXXXX626 del 01/03/2020, XXXXXX233 del 01/04/2020, XXXXXX843 del 01/05/2020, XXXXXX412 del 01/07/2020, XXXXXX217 del 01/08/2020, XXXXXX785 del 01/09/2020, XXXXXX332 del 01/10/2020, XXXXXX349 del 01/11/2020) espongono per il pacchetto "SkyTV+Sport" l'importo di euro 36,80.

Nella fattura n. XXXXXX357 del 01/06/2020 viene invece fatturato, per il periodo 6-31 maggio, il minor importo di euro 30,86 in ragione dello sconto di euro 6,37 per "emergenza Corona virus".

La stessa fattura applica inoltre un credito precedente di euro 30,87 senza indicare, tuttavia, il periodo di riferimento o il titolo che vi è alla base.

L'operatore, non avendo preso parte né al procedimento in corso, né a quello - prodromico - di conciliazione, non ha chiarito alcunchè su tali aspetti, sulla PEC di febbraio 2021 come, del resto, sulla vicenda nel suo complesso.

Nulla risulta, infatti, su possibili rimodulazioni/rimborsi dei canoni mensili del pacchetto e sul relativo quantum o su un eventuale recesso riconosciuto a condizioni "agevolate" a fronte di un'offerta impoverita o, infine, sull'assolvimento di un adeguato e tempestivo onere d'informare il cliente sullo sconto, oltre che sulle modalità e i tempi per richiederlo.

Ne consegue per l'istante il diritto al rimborso di euro 130,42. Al suddetto importo l'operatore dovrà aggiungere gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

#### DELIBERA

1. Accoglie l'istanza di XXX nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Sky Italia X è tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

I. euro 130,42 (centotrenta/42) a titolo di rimborso.

3. La società Sky Italia X è tenuta a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 21/12/2021

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi